

Codice A1816B

D.D. 23 luglio 2020, n. 1947

P.I.6442 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rivo di Berri e del rivo Torbido nel Comune di La Morra mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile - Richiedente: Ass. Protezione Civile "Proteggere La Morra"



ATTO DD 1947/A1816B/2020

DEL 23/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I.6442 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rivo di Berri e del rivo Torbido nel Comune di La Morra mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile – Richiedente: Ass. Protezione Civile “Proteggere La Morra”

In data 23/12/2019 l'Associazione Protezione Civile “Proteggere La Morra” con sede in La Morra, Piazza Municipio, n. 1, ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rivo di Berri e del rivo Torbido nel Comune di La Morra mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile consistenti nel:

- taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda con conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o morta per un tratto di circa 215 m totali compreso tra i lotti di terreno censiti al C.T. Fog.9 n.739 (in sponda sx) e Fog.5 n.504 (in sponda dx) a monte ed i lotti Fog.9 n.603 (in sponda sx) e Fog.5 n.147 (in sponda dx) a valle.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dagli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza è allegata la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di La Morra in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Con nota prot. n. 3705/A1816B del 28/01/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di La Morra (pubblicazione n. 35/2020 dal 30/01/2020 al 14/02/2020) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come da comunicazione del Comune pervenuta al prot. n.12226/A1816B del 10/03/2020.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rivo di Berri e del rivo Torbido.

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Associazione Protezione Civile "Proteggere La Morra" ad eseguire i lavori mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa, che si restituisce al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in

- osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza;
3. nei pressi dei ponti è consentito il taglio manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nel restante tratto d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 c.2 lett. a.1 del medesimo regolamento;
 4. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904 ad eccezione degli esemplari di ailanto per i quali si prevede l'eliminazione completa in quanto specie invasiva. Per tali casi si prescrive il ripristino della conformazione della sponda nella zona interessata dallo sradicamento;
 5. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
 6. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 9. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro novanta giorni dalla presente autorizzazione**;
 10. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica d'impianto approvata;
 11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
 12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe